

## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 51843

del: 30/01/2025

---

Oggetto:	Revoca delle Zone di Restrizione per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit� (HPAI) . Cod. az. 089VR318/089VR329/089VR130-comune di Valeggio sul Mincio (VR)
----------	---

---

Numero allegati:	1
------------------	---

---

Nome file allegati:	Revoca zona di restrizione Influenza Aviare-focolaio I-II-III Valeggio sM (VR) 28-01-25.pdf
---------------------	---

---

Prot. 15245

Verona 28/01/2025

Al Servizio Veterinario Regione Veneto  
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia  
Pec: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Ai rappresentanti della filiera avicola  
UNAITALIA: [unaitalia@legalmail.it](mailto:unaitalia@legalmail.it)  
ASSOAVI: [assoavi@legalmail.it](mailto:assoavi@legalmail.it)  
AVA: [associazionevenetaavicoltori@pec.it](mailto:associazionevenetaavicoltori@pec.it)

e p.c.:  
Al Ministero della Salute  
DGSAFV- Ufficio III: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4  
dell'IZS delle Venezie: [izsvenezie@legalmail.it](mailto:izsvenezie@legalmail.it)

Al Servizio Veterinario Regione Lombardia:  
[welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)

Ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss  
Regione del Veneto

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona  
LORO PEC

Oggetto: Revoca delle Zone di Restrizione per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico istituite con protocolli 00211 del 02/01/2025 e 0728 del 03/01/2025. Cod. az. 089VR318/089VR329/089VR130-comune di Valeggio sul Mincio (VR)

Il Direttore f.f. U.O.C. Sanità Animale, Dott. Tommaso Patregnani,

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

UOC Servizio Sanità Animale  
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani  
e-mail: [tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it](mailto:tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it)  
Referente pratica: Valentina Bianco  
e-mail: [valentina.bianco@aulss9.veneto.it](mailto:valentina.bianco@aulss9.veneto.it)

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTO l'articolo 39 del Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 relativo alla durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di protezione;

VISTI i dispositivi di questo Dipartimento n. 00211 del 02/01/2025 e n. 0728 del 03/01/2025 che istituiscono le zone di protezione e sorveglianza a seguito di focolai di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico,

CONSIDERATO che i focolai IT089VR318, IT089VR329 e IT089VR130 sono stati estinti rispettivamente in data 03/01/2025, 08/01/2025 e 12/01/2025;

RITENUTO quindi necessario modificare le zone soggette a restrizione;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

### DISPONE

La revoca, a far data dal 03/02/2025, delle **ZONE DI PROTEZIONE**, istituite attorno ai focolai cod.az. 089VR318, 089VR329 e 089VR130 di cui ai dispositivi n° 00211 del 02/01/2025 e n. 0728 del 03/01/2025.

Ribadisce che restano integralmente e contestualmente in vigore nel raggio di 10 km attorno ai focolai le misure previste per la Zona di Sorveglianza istituite con dispositivi n° 00211 del 02/01/2025 e n. 0728 del 03/01/2025.

Informa che sul territorio sono attive altre zone di restrizione per HPAI; pertanto, si invita ad eseguire le opportune verifiche sui codici di interesse.

Il Direttore f.f. UOC Sanità Animale

Dott. Tommaso Patregnani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della  
normativa vigente)*

UOC Servizio Sanità Animale  
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani  
e-mail: [tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it](mailto:tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it)  
Referente pratica: Valentina Bianco  
e-mail: [valentina.bianco@aulss9.veneto.it](mailto:valentina.bianco@aulss9.veneto.it)